

CONSORZIO "VALLE CRATI"

C.da Cutura – S.S. 107 – 87036 Rende (CS)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI FORNITORI DEI BENI, DEI SERVIZI E DEI LAVORI DEL CONSORZIO VALLE CRATI SU PIATTAFORMA TELEMATICA

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento, in applicazione dei principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento, disciplina la gestione e l'aggiornamento su piattaforma telematica dell'Albo dei Fornitori dei beni, dei servizi e dei lavori del Consorzio Valle Crati.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per Albo Fornitori, l'elenco gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive e loro Consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori in economia, occorrenti al funzionamento del Consorzio Valle Crati;
- per Codice dei Contratti, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici " aggiornato rispetto al Decreto Correttivo n. 56 del 19 aprile 2017;
- per Decreto Sbloccacantieri il Decreto Legge n. 32 del 8 aprile 2019 convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- per Fornitore/i le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi ed all'esecuzione di lavori, meglio descritte ed indicate al successivo articolo 3.

L'istituzione dell'Albo Fornitori la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo). L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati previo accertamento dei requisiti di idoneità a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità del Consorzio Valle Crati.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione dei punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Consorzio Valle Crati per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per il Consorzio Valle Crati uno strumento da utilizzare a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità dello stesso.

Art. 1 - OGGETTO

1. In conformità ed ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Consorzio Valle Crati e di quanto disposto dal Codice dei Contratti e dal Decreto Sbloccacantieri, è istituito l'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati.

2. Il presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione dell'Albo Fornitori del Consorzio Valle Crati su piattaforma telematica.
3. L'Albo fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori necessari per il funzionamento dell'Ente consortile e al di sotto delle soglie comunitarie come previsto dal Codice dei Contratti e dal Decreto Sbloccacantieri.
4. L'Albo Fornitori è l'archivio nel quale sono raccolte tutte le informazioni generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento dei contratti pubblici.
5. Nell'Albo Fornitori verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne fanno domanda- secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento che, ad insindacabile giudizio dell'Ente consortile ed a seguito di eventuale verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, siano idonei ad essere invitati alle procedure per l'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori in economia.

Art. 2 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la pubblicazione telematica e la tenuta dell'Albo Fornitori su piattaforma telematica per gli affidamenti di forniture, beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria da parte degli uffici del Consorzio Valle Crati.
2. In quanto strumento di integrazione e di potenziamento dell'operatività delle strutture del Consorzio Valle Crati che governano il processo degli approvvigionamenti, il regolamento dell'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi anticorruzione, semplificazione, tutela della privacy, nonché nel rispetto degli ambiti di competenza e dei livelli autorizzativi e di spesa di cui al regolamento di contabilità e al regolamento per l'acquisto di beni e servizi e dei lavori in economia del Consorzio Valle Crati.
3. In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con il presente regolamento sono:
 - o Assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi e di lavori nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria. L'Albo sarà utilizzato nelle procedure ristrette e negoziate indette per l'acquisizione di forniture di beni e servizi/lavori;
 - o Dotare l'Ente consortile di un utile strumento di supporto al processo di approvvigionamento con riserva, comunque, dell'utilizzo delle piattaforme telematiche e del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione che costituiscono gli strumenti prevalenti per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 3 - SETTORI E CATEGORIE DI ISCRIZIONE

1. L'Albo Fornitori è così articolato:
 - ✓ Sezione 1: Fornitori di Beni;
 - ✓ Sezione 2: Fornitori di Servizi;
 - ✓ Sezione 3: Fornitori di Lavori.

Art. 4 - IMPRESE E PROFESSIONISTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI

1. Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società di capitali e di persone, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1999, n. 422, e ss. mm. ii. ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

Per essere iscritti all'Albo Fornitori del Consorzio Valle Crati occorre:

- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici. Le imprese istanti devono attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000 nr. 445;
- Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente in corso di validità dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo;
- Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese dichiareranno in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 l'osservanza dei predetti obblighi;
- Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese dichiareranno in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 l'osservanza dei predetti obblighi.

2. Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori i professionisti o gli studi professionali che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento.

Art. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare apposita domanda d'iscrizione corredata da copia del documento d'identità del dichiarante, contenente tutte le informazioni richieste secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento.
2. La documentazione dovrà essere inviata mediante accesso alla piattaforma telematica Traspare raggiungibile digitando il seguente link: <https://consorziovallecrati.traspare.com>.
3. L'accesso alla predetta piattaforma telematica sarà consentito solo dopo apposita registrazione da parte dell'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori del Consorzio Valle Crati.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi di natura informatica e/o telematica.

Art. 6 ISTANZA DI ISCRIZIONE - DICHIARAZIONE ED ALLEGATI

1. Le imprese che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione:

- ❖ domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con indicazione specifica dei prodotti, dei servizi e dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;

- ❖ certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente in corso di validità, completo e dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si chiede l'iscrizione all'Albo Fornitori del Consorzio Valle Crati;
 - ❖ Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda, concernente:
 - il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici;
 - l'assolvimento degli obblighi in materia di contributi assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia;
 - l'assolvimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia. A tal fine le imprese dichiareranno in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 l'osservanza dei predetti obblighi;
 - ❖ eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R.445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;
 - ❖ copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.
2. I professionisti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione:
- curriculum vitae.
3. E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.
4. Il Consorzio si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.
5. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:
- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
 - b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
 - c) dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.
6. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

Art. 7 - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA- INTEGRAZIONI

1. Gli operatori economici che risulteranno in regola con le prescrizioni del presente Regolamento saranno iscritti all'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati.
2. L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore. In caso di non ammissione si provvederà a comunicare ai soggetti richiedenti i motivi del mancato accoglimento dell'istanza.
3. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, il servizio competente invierà

all'operatore economico richiesta nella quale saranno indicati i tempi e le modalità di inoltro dell'integrazione medesima.

4. Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati sono soggette alla valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Amministrativo del Consorzio Valle Crati, i quali esamineranno la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

Art. 8 - CAUSE DI MANCATA ISCRIZIONE

1. Costituiscono cause di mancata iscrizione all'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati:

a) la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta alla richiesta di integrazione di cui all'articolo 7 (ciò comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso);

b) la sussistenza di liti pendenti con il Consorzio Valle Crati;

c) accertate mancanze e/o irregolarità in caso di precedenti rapporti contrattuali con il Consorzio Valle Crati;

d) presenza di uno degli elementi impeditivi concernenti i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici.

2. Il Consorzio Valle Crati si riserva di fare accertamenti anche a campione ai sensi del DPR n. 445/2000 ss .mm.ii. relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

3. In ogni caso, prima dell'aggiudicazione definitiva della fornitura-servizio-lavoro, il Responsabile del servizio interessato provvederà ad effettuare tutti i controlli precontrattuali previsti per legge.

ART. 9 - MANTENIMENTO E RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'integrazione del presente Albo è un'attività continuativa e avviene mediante inserimento dei nuovi Operatori economici che producono la domanda, in corrispondenza della relativa categoria merceologica, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta.

2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati, ciascun Operatore economico deve comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese al Consorzio Valle Crati non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta. Dette variazioni, una volta comunicate, comporteranno l'aggiornamento d'ufficio dell'Albo.

3. In ogni caso il Consorzio Valle Crati procede con cadenza triennale alla revisione dell'Albo su piattaforma telematica al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, la validità delle dichiarazioni già rese dal fornitore in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.

4. Nell'ambito di tale verifica il Consorzio Valle Crati invita gli Operatori economici a comunicare eventuali dati variati rispetto alla precedente candidatura con richiesta di allegare la documentazione aggiornata.

5. Il Consorzio Valle Crati si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, iscrizioni od ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'Albo Fornitori; in questa circostanza, nelle more dei controlli che il Consorzio Valle Crati effettuerà, l'Operatore economico si troverà nello status di "Sospeso" e non potrà essere invitato ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.

ART. 10 - CAUSE DI SOSPENSIONE DALL'ALBO

1. Il Consorzio Valle Crati può disporre la sospensione di un Operatore economico dall'Albo qualora si riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

- a) in caso di mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all'assetto societario o dei dati identificativi della società (Scheda Anagrafica);
- b) in caso di irregolarità dei documenti prodotti.

In questi casi la sospensione perdura fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.

2. Inoltre il Consorzio Valle Crati può procedere a sospendere l'iscrizione dell'Operatore economico:

- c) nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell'esecuzione di una fornitura o servizio o lavoro affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l'inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per minimo due volte da parte del Consorzio Valle Crati (in relazione alla gravità della fattispecie, sospensione variabile da uno a tre mesi);
- d) qualora abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con il Consorzio Valle Crati e fino alla definizione della stessa (sospensione fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari);
- e) in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario Informatico ANAC ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici aventi ad oggetto notizie relativamente a violazioni in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi, forniture e lavori (sospensione per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione);
- f) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.

3. L'irregolarità è comunicata all'Operatore economico interessato che potrà presentare proprie controdeduzioni.

4. La sospensione viene revocata al venir meno delle cause che l'hanno determinata.

ART. 11 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Costituisce causa di cancellazione d'ufficio dall'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze in capo all'Operatore economico:

- a) documentazione non veritiera o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
- b) perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Albo;
- c) mancata fornitura dei beni e/o servizi e/o lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
- d) almeno tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative nella fornitura di beni e/o servizi e/o lavori acquistati;
- e) mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l'applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
- f) grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle prestazioni accertata e notificata all'Operatore economico dal Consorzio Valle Crati;
- g) violazione della clausola di pantouflage di cui al combinato disposto degli artt. 21 D.Lgs. 39/13 e 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001.

2. La cancellazione è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell'Operatore economico.

3. Il Consorzio Valle Crati informa l'Operatore economico dell'avvio della procedura di cancellazione e comunica i fatti addebitati, assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni.
4. Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, il Consorzio Valle Crati si pronuncia in via definitiva mediante comunicazione motivata.
5. Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall'Albo e comprovata l'effettiva riacquisizione dei requisiti, ogni Operatore economico può riproporre domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di sei mesi dalla cancellazione.
6. In ogni caso Consorzio Valle Crati si riserva, comunque, il diritto di accogliere o meno la richiesta.

ART. 12 - AVVISO PUBBLICO

1. L'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati è costituito a seguito di Avviso pubblico.
2. L'Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica Traspare al link <https://consorziovallecrati.traspire.com> nonché sul sito del Consorzio Valle Crati www.consorziovallecrati.it alla sezione Bandi e Gare.
3. L'Avviso pubblico è sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

ART. 13 - DECORRENZA E VALIDITÀ DELL'ALBO

1. L'Albo Fornitori decorre dalla data di pubblicazione su piattaforma telematica dell'Avviso pubblico.
2. L'Albo è aperto ed è, pertanto, consentita agli Operatori economici interessati la presentazione in qualsiasi momento della domanda di iscrizione, purché redatta secondo i criteri e nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.
3. Il Consorzio Valle Crati si riserva di integrare e/o modificare l'Avviso pubblico di cui al precedente comma 1 nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Albo, sopravvenissero nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Art. 14 - SCELTA FORNITORI

1. La scelta degli operatori economici da interpellare per ciascuna procedura avverrà in relazione alla natura ed all'oggetto della prestazione, dell'urgenza e/o di ogni altra esigenza gestionale privilegiando i seguenti principi di par condicio e trasparenza della procedura:
 - rotazione degli operatori economici iscritti;
 - idoneità in relazione a forniture di beni e/o servizi di particolare complessità o disponibilità di particolari mezzi per l'esecuzione della prestazione;
 - possesso di certificazioni di qualità, attenzione all'impatto ambientale nell'intero ciclo della propria produzione ed attenzione alla responsabilità sociale dell'operatore economico.
2. In ogni caso l'Ente consortile si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori di carattere tecnico, economico e/o amministrativo per l'ammissione alla presentazione delle offerte.
3. Il Consorzio Valle Crati si riserva, comunque, la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da MEPA.

ART. 15 - CONTESTAZIONI

1. Gli Operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di

validità della propria iscrizione, il Consorzio medesimo non dia corso ad acquisizioni per la/le categorie merceologiche rispetto alle quali risultino iscritti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali acquisiti dal Consorzio Valle Crati per effetto del presente Regolamento sono utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori su piattaforma telematica nonché ai fini dell'esperienza delle procedure negoziate di affidamento e dell'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l'Operatore aggiudicatario.
2. I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono essere consultati, modificati e/o integrati dai soggetti debitamente autorizzati al trattamento dei dati del Consorzio Valle Crati.
3. Il Titolare del trattamento è il Consorzio Valle Crati.
4. Gli Operatori economici, in qualità di interessati, possono esercitare i diritti ad essi attribuiti dalla normativa vigente in materia.

ART. 17 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Gli Operatori economici iscritti all'Albo Fornitori su piattaforma telematica del Consorzio Valle Crati devono, altresì, dichiarare di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 18 - SISTEMA INTEGRATO 231-190

1. Le disposizioni dettate dal presente documento costituiscono presidi volti a contenere i rischi di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/12 e di comportamenti contrari al Codice Etico e alle norme aziendali.

ART. 19 - NORME TRANSITORIE

1. Nel periodo transitorio, individuato dalla data di entrata in vigore dell'Albo Fornitori su piattaforma telematica e per otto mesi solari successivi, rimangono validi l'Elenco dei Fornitori e l'Elenco dei Professionisti attualmente in uso presso il Consorzio Valle Crati, il quale si riserva la facoltà di continuare ad attingere agli stessi per la selezione degli Operatori economici. Decorso tale periodo detti Elenchi si intendono abrogati.
2. Le procedure già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Albo Fornitori su piattaforma telematica fino alla loro conclusione non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, ma seguono la disciplina prevista dagli Elenchi sopra menzionati.

Art. 20 - PUBBLICITA'

1. Copia del presente Regolamento ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet del Consorzio www.consorziovallecrati.it

Art. 21 - INFORMAZIONI

1. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a Consorzio Valle Crati - C/da Cutura SS 107 - 87036 Rende (CS) oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.consorziovallecrati.it
2. Sarà fornita risposta anche solo a mezzo mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda di iscrizione o nella stessa richiesta di informazioni.

Art. 22- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione è pubblicato sul sito internet del Consorzio www.consorziovallecrati.it.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ad ogni altro atto di natura normativa o regolamentare vigente in materia.